

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 121

Cont. n. 575/12/AL – Consiglio di Stato – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con appello cautelare notificato il 29.9.2014, T. s.r.l. ha chiesto la riforma dell'ordinanza resa dal TAR Lazio n. 4020/14 con cui è stata respinta l'avversa istanza di sospensione cautelare della deliberazione del CoRe. Com. Puglia n. 7 del 4.4.2012, di annullamento in autotutela della delibera n. 24 del 26.7.2011 e approvazione della nuova graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2009;
- il Co.Re.Com. Puglia, nel corso di incontri, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 3.10.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia;

Valore della causa: €. 600.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della (Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente

regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante